

# INSTAURARE

# CHRISTO

OMNIA IN

PERIODICO CATTOLICO CULTURALE RELIGIOSO CIVILE

Anno LIV, n. 2

Poste Italiane spa - Sped. in abb. postale - 70% NE/Udine - Taxe perçue

Maggio - Agosto 2025

## LEONE XIV E I PAPI DI NOME LEONE

I Papi di nome Leone si sono trovati, come diversi altri Pontefici, di fronte a grandi questioni di carattere dogmatico e di carattere morale, nonché di carattere politico. È vero che per alcuni di essi – ci riferiamo ai Papi di nome Leone – il pontificato fu breve. Si pensi, in particolare, a quello di Leone V (903), il quale fu Papa per un solo mese, a quello di Leone VI (928) il cui pontificato durò pochi mesi, a quello ai Leone XI (1605), che fu Papa per ventisette giorni. A questi Papi mancò il tempo per segnare in maniera forte il governo della Chiesa. Gli altri Papi di nome Leone furono chiamati ad affrontare questioni di Fede e di morale, talvolta dovettero intervenire a difesa della civiltà. Si pensi alla gigantesca figura di Leone I, chiamato Magno, Papa dal 440 al 461, che dovette difendere sia l'ortodossia sia la civiltà (storico fu il suo incontro con Attila). Si pensi a Leone II (682-683), il quale confermò e applicò la condanna dell'eresia monotelita, definita tale dal terzo Concilio di Costantinopoli. Si pensi a Leone III (795-811), il quale continuò e consolidò il legame con i Franchi, soprattutto in funzione anti-Longobardi (l'incoronazione di Carlo Magno, conseguenza della ormai tradizionale alleanza dei Franchi con la Chiesa di Roma, è del Natale 800). Si pensi, inoltre, sia a Leone IV (847-855) che fece costruire le mura leonine a difesa della Chiesa e di Roma, sia a Leone VII (936-939), il quale promosse la riforma monastica. Altri due Papi di nome Leone dovettero affrontare altrettanti scismi: Leone IX (1049-1054) regnò al tempo dello scisma del 1054 (scisma ortodosso) e Leone X (1513-1521) regnò al tempo della Riforma

protestante. Leone XII (1823-1829) si impegnò in una non rinviabile riforma della Chiesa e Leone XIII dovette contrastare la diffusione delle erronee dottrine del liberalismo e dell'incipiente socialismo. Monumentale è il *corpus* delle sue encicliche sociali (alcune delle quali propriamente politiche). Ne ricordiamo alcune: *Inscrutabili Dei Consilio* (1878), *Quod Apostolici Muneris* (1878), *Aeterni Patris* (1879), *Diuturnum* (1881), *Immortale Dei* (1885), *Libertas* (1888), *Sapientiae Christianae* (1890), *Rerum Novarum* (1891), *Inimica Vis* (1892), *Au milieu des sollicitudes* (1892), *Tametsi* (1900), *Graves de Comuni Re* (1901).

Leone XIII, inoltre, - la cosa va ricordata - prescrisse la recita della preghiera a san Michele Arcangelo al termine delle sante Messe «lette», la quale fu recitata fino alla metà del secolo XX in tutte le chiese. Questa preghiera è conseguente a una visione da lui avuta, la quale gli mostrò Satana in Vaticano. Leone XIII non individuò che il problema stava allora principalmente nella Segreteria di Stato (retta dal Cardinale Mariano Rampolla del Tindaro, massone regolarmente affiliato - la tessera di adesione alla massoneria si dice sia stata trovata dopo la sua morte nella personale cassetta di sicurezza -, favorevole al *Ralliement* con la Francia apertamente anticlericale del tempo). Leone XIV è il sorprendente risultato del Conclave del 2025, dal quale molti si aspettavano un Papa «diverso». Nonostante i giochi e le pressioni di Capi di Stato, nonostante le orchestrate campagne dei vaticanisti pilotate dalle diverse Obbedienze e finalizzate a ottenere un identico

risultato, nonostante il lavoro non sempre trasparente e non sempre nobile di alcune comunità, esercitato all'interno e all'esterno della Chiesa; nonostante tutto ciò è risultato eletto come successore di Pietro un Cardinale che già affacciandosi alla Loggia delle benedizioni ha mostrato una solida fede in Gesù Cristo, una forte devozione mariana (incurante dell'ecumenismo rinunciatario e, sotto taluni aspetti, apostata), una coscienza dell'alta carica di cui era stato (ed è) investito. Insomma si è percepito sin dall'inizio che Leone XIV ha la consapevolezza di essere Papa. Con tutto  
**(segue a pag. 2)**

### INVITO

Giovedì 21 agosto 2025, presso il Santuario di Madonna di Strada a Fanna (Pordenone) si svolgerà il 51° convegno annuale degli «Amici di *Instaurare*».

Tema generale del convegno sarà: La circolarità della secolarizzazione: questioni religiose, civili e politiche.

Relatori saranno: il dott. don Samuele Cecotti e il prof. Danilo Castellano.

I lavori sono aperti a tutti coloro che ne avessero interesse. Ogni partecipante si iscriverà all'arrivo.

Sono invitati a partecipare in particolare coloro che condividono il nostro impegno e, soprattutto, coloro che ci onorano del loro consenso e apprezzano il nostro lavoro.

Il Programma della 51a giornata di preghiera e di studio è pubblicato a pagina 3.

(segue da pag. 1)

ciò che questa condizione comporta sia in fatto di sacrifici sia in fatto di (apparenti) privilegi.

Nel breve lasso di tempo trascorso dall'8 maggio (2025), giorno della sua elezione, ad oggi, Leone XIV ha operato scelte (visita privata il 10 maggio al santuario della Madonna del Buon Consiglio di Genazzano, visita a santa Maria Maggiore con omaggio alla tomba di Papa Francesco, nomina di presidenti «cattolici» in talune Accademie pontificie, etc.) e insegnato verità che gli sono valse immediatamente reazioni di dissenso (per esempio, a proposito dell'affermazione secondo la quale il matrimonio è canone e non semplice ideale) da parte del mondo laicista. La «difesa» della persona, intesa in maniera classica (come, cioè, la intese Severino Boezio), la quale non è un algoritmo; il reiterato invito a considerare la natura delle «cose» che il nichilismo contemporaneo rifiuta, considerandola (erroneamente) un prodotto della sola cultura (che, in ultima analisi, cultura non è); l'invito pressante a considerare e applicare il diritto naturale per la soluzione delle controversie, soprattutto internazionali, rivelano che il nuovo Papa ha chiaro il compito della Chiesa, che non è quello di seguire il «mondo» ma quello di guidarlo. Non solo. Leone XIV ha chiaro – sulla questione ha insistito ripetutamente – che la *primazia* non è la *diplomazia*. La prima, infatti, è di ostacolo alla seconda. La *primazia* impone. La *diplomazia*, invece, deve operare per trovare intese giuste fra i popoli e fra gli Stati. In altre parole, essa deve (o dovrebbe) operare per il conseguimento della giustizia, non per il conseguimento di egoistici interessi usando la forza, spesso la forza delle armi.

Leone XIV ha trovato una Chiesa a dir poco disastrosa: disastrosa a causa di orientamenti e scelte adottati sin dagli anni preconciliari ed accentuati nel post-Concilio; disastrosa dalla cultura (si fa per dire) insegnata nella generalità dei Seminari e nella maggior parte delle Università pontificie e in molte Università cattoliche; disastrosa da una cultura (impropriamente definita cattolica) subordinata alle

scuole della egemone cultura laica. La secolarizzazione, poi, ha contribuito in maniera determinante alla crisi della fede della cristianità contemporanea. Troppo spesso – e non da oggi – la si è ritenuta (erroneamente) provvidenziale, perché avrebbe favorito un cattolicesimo «adulto». Sulla scia delle (acriticamente ripetute) tesi di autori protestanti si è cercato di distinguere fra secolarizzazione e secolarismo. Il risultato è stato pessimo e ha dimostrato che la secolarizzazione è, in realtà, il secolarismo. Non è bene giuocare con le parole. Tanto meno è bene continuare a mantenere equivoci che facilmente diventano errori. Per capirci sarà bene fare almeno tre esempi. Si rivendica spesso il diritto alla libertà di religione. Non si precisa, però, se si rivendicano i diritti della religione o se, accogliendo le tesi del relativismo liberale, si rivendica spazio e, talvolta, sostegno alle opinioni e a tutte le convinzioni. Negli Stati Uniti d'America, per esempio, la pubblica amministrazione paga i cappellani militari della religione satanica. È la coerente applicazione della dottrina liberale secondo la quale ognuno si dà la religione che vuole. Le sette, così, diventano Chiese. Esse possono predicare qualsiasi cosa e possono indurre a qualsiasi scelta. Anche ai suicidi collettivi come è capitato. Un secondo esempio di equivoco è l'esaltazione incondizionata della coscienza. Si dice, infatti, che essa gode di un primato assoluto. La coscienza, però, può essere erronea. Solo la retta coscienza gode di un primato assoluto. Ciò non significa che tutte le scelte della coscienza erronea debbono essere censurate. Vanno censurate quelle che hanno ricadute sociali negative. La coscienza erronea può, per esempio, portare a ritenere legittimi l'omicidio o l'eutanasia. Vanno permesse o addirittura aiutate nella loro realizzazione simili scelte? Un terzo esempio di linguaggio equivoco riguarda l'obiezione di coscienza. Anche a questo proposito non si distingue – cosa insegnata chiaramente già da Pio XI – tra obiezione *di* coscienza (semplice rivendicazione del diritto alla soggettiva coerenza) e obiezione *della* coscienza

(testimonianza di fedeltà alla legge di Dio e all'ordine naturale delle cose). Gli equivoci del linguaggio rivelano spesso errori concettuali o, almeno, «dipendenze» da *Weltanschauungen*, in ultima analisi, razionalmente inaccettabili.

Noi confidiamo che Iddio illumini Leone XIV; che gli dia la forza morale di contrastare errori ed equivoci molto diffusi; che lo aiuti (come hanno fatto i precedenti Papi che hanno assunto il nome Leone), a guidare la cristianità (ma anche l'umanità), perché essa trovi le vie giuste.

La scelta del nome Leone – lo ha detto *apertis verbis* personalmente il Papa – intende essere un segnale di ripresa della dottrina sociale della Chiesa. Anzi, si può dire che essa – la ripresa della dottrina sociale della Chiesa – segna una «svolta». Dopo il Vaticano II la dottrina sociale della Chiesa è stata per così dire affievolita. Si è detto – lo sostenne, per esempio, padre Bartolomeo Sorge quando era direttore de «La Civiltà Cattolica» – che la Chiesa avrebbe potuto al massimo ammettere un insegnamento. Mai una dottrina. Ci sono state – è vero – encicliche in materia. Esse, però, erano in parte commemorative, in parte investirono aspetti più sociali che politici.

Leone XIV intende riprendere un compito della Chiesa attualmente indispensabile. Gli individui umani e le società, infatti, nel tempo presente sono dominati dalla tecnica che sostituisce (o, meglio, crede di poter sostituire) la personalità (annullandola) e trasforma le società (umane) in meccanismi. Sotto questo profilo la continuità rispetto al magistero di Papa Pecci si rivela proposito necessario per il bene dell'uomo.

Preghiamo il Signore affinché illumini costantemente il Papa e gli dia sia la forza morale necessaria per resistere a ogni forma, diretta e indiretta, di pressione indebita, sia e soprattutto per proporre con fedeltà l'insegnamento di Gesù Cristo.

Preghiamo, inoltre, la Madonna affinché interceda per lui le grazie necessarie per l'adempimento generoso del suo stato.

# IL 51° CONVEGNO ANNUALE DEGLI AMICI DI «INSTUARARE»

**Data del convegno: Il convegno si terrà il giorno giovedì 21 agosto 2025.**

**Sede del convegno: Fanna, Santuario di Madonna di Strada.**

**Tema del convegno: La circolarità della secolarizzazione: questioni religiose, civili e politiche.**

## Breve nota introduttiva

Anche chi ritiene che la prassi abbia un primato sulla teoria, è costretto a fare di questa affermazione un'affermazione teorica e, quindi, a riconoscere (almeno di fatto) un primato alla teoria sulla prassi.

Non è la storia che determina i costumi. Sono le opzioni degli uomini (consapevoli o inconsapevoli), anche quelle ideologiche, che orientano la vita pratica. È necessario, perciò, per capire l'esperienza prestare attenzione ai suoi presupposti teorici (o ideologici) e simultaneamente «leggere» l'esperienza come fattore di cambiamento della stessa teoria. Gli uomini tendono, infatti, a giustificare quello che fanno e fanno quello per il quale hanno, ragionevolmente o irragionevolmente, optato. C'è, insomma, una circolarità fra teoria e prassi.

La contemporanea situazione, ecclesiale e civile, è il risultato, da una parte, delle opzioni teoriche (o ideologiche) e, dall'altra, essa è conseguenza e simultaneamente fattore di cambiamento di mentalità, di costumi, di ordinamenti e via dicendo. Per capire, per esempio, la «sinodalità» bergogliana è indispensabile usare questo metodo.

L'attuale situazione ecclesiale è conseguenza anche delle scelte politiche del recente passato. *Instaurare* lo sostiene fin dalle sue origini. Persino il Concilio Vaticano II subì il condizionamento di questa circolarità, che condizionò il linguaggio (e prima ancora il pensiero) e che favorì non solamente i cambiamenti necessari ma anche quelli inopportuni ed equivoci.

Il 51° convegno annuale degli «Amici di *Instaurare*» intende riflettere su questa questione, non facile da comprendere e non facile da decifrare. Intende farlo considerando, in parte, la «lettura» della questione proposta da padre Cornelio Fabro, di cui quest'anno ricorre il trentennale della morte.

## Programma

- ore 9,00 - Arrivo dei partecipanti. Iscrizione al convegno
- ore 9,15 - Celebrazione della santa Messa in rito romano antico e canto del «Veni Creator»
- ore 10,45 - Apertura dei lavori. Saluto di *Instaurare* ai partecipanti. Breve introduzione ai lavori.
- ore 11,00 - Prima relazione: «La secolarizzazione nell'analisi di Cornelio Fabro» del dott. don Samuele CECOTTI.
- ore 12,00 - Interventi e dibattito.
- ore 13,00 - Pranzo.
- ore 15,30 - Ripresa dei lavori. Seconda relazione: «La secolarizzazione nel pensiero di Karl Rahner: conseguenze ecclesiali e civili» del prof. Danilo CASTELLANO.
- ore 16,30 - Interventi e dibattito.
- ore 17,30 - Chiusura dei lavori.

## Suggerimenti

Per l'introduzione alle questioni che saranno trattate nel convegno si suggerisce la lettura dei seguenti volumi:

- C. FABRO, *Introduzione all'ateismo moderno*, Roma, Studium, 1964, 1969 (II ed.); oppure vol. 21 delle *Opere complete*, Segni (Roma), IVE, 2013.
- A. DEL NOCE, *L'epoca della secolarizzazione*, Milano, Giuffrè, 1970 (in particolare il Capitolo V).
- C. FABRO, *La svolta antropologica di Karl Rahner*, Milano, Rusconi, 1974.

## Avvertenze

Il convegno è aperto a tutti gli «Amici di *Instaurare*». Non è prevista alcuna quota d'iscrizione. I partecipanti avranno a loro carico solamente le spese di viaggio e quelle del pranzo che sarà consumato al Ristorante «Al Giardino» di Fanna a prezzo convenzionato. **Si prega, a questo proposito, di dare la propria adesione scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: [instaurare@instaurare.org](mailto:instaurare@instaurare.org) entro il giorno 16 agosto 2025.** L'adesione è necessaria al fine di favorire l'organizzazione.

Non è permessa la distribuzione di alcuna pubblicazione né la registrazione dei lavori del convegno senza la preventiva autorizzazione della Direzione del convegno.

I giornalisti devono essere accreditati. A tal fine essi debbono scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: [instaurare@instaurare.org](mailto:instaurare@instaurare.org)

Il Santuario di Madonna di Strada è facilmente raggiungibile con propri mezzi: si trova a Fanna sulla strada che da Spilimbergo porta a Maniago, pochi chilometri prima di quest'ultimo centro. Chi si servisse dell'autostrada deve uscire dalla stessa a **Portogruaro**, prendere la direzione di Pordenone e proseguire (senza uscire dall'autostrada a Pordenone) fino a Sequals. A Sequals girare a sinistra in direzione di Maniago e proseguire per una decina di chilometri: sulla sinistra, come indicato dai cartelli stradali, si trova il Santuario di Madonna di Strada.

Al fine di favorire l'organizzazione del convegno è gradita la segnalazione della propria partecipazione anche da parte di chi non partecipasse all'incontro conviviale.

Per comunicazioni e informazioni si prega di scrivere al citato indirizzo di posta elettronica: [instaurare@instaurare.org](mailto:instaurare@instaurare.org)

# S. MESSA PER GLI AMICI DI «INSTAURARE» DEFUNTI

**Domenica 3 agosto 2025, alle ore 18.00**, nella chiesa della Santissima a Pordenone (via S. Giuliano) sarà celebrata una santa Messa in suffragio dell'avv. Alfonso Marchi (primo direttore del nostro periodico) e degli "Amici di Instaurare" defunti. Li ricordiamo tutti con sentimenti di gratitudine umana e cristiana e li affidiamo alla misericordia di Dio.

## **Pubblichiamo qui di seguito l'elenco:**

- Card. Alfredo OTTAVIANI, Roma
- Card. Ildebrando ANTONIUTTI, Roma
- Mons. Sennen CORRÀ, Pordenone
- Mons. Luigi NEGRI, Ferrara
- Mons. Egidio FANT, S. Daniele del Friuli (UD)
- Mons. Giuseppe LOZER, Pordenone
- Mons. Luigi SALVADORI, Trieste
- Mons. Ermenegildo BOSCO, Udine
- Mons. Attilio VAUDAGNOTTI, Torino
- Mons. Pietro ZANDONADI, Noale/Briana (VE)
- Mons. Pietro CHIESA, Udine
- Mons. Mario ZUCCHIATTI, Argentina
- Mons. Dino DE CARLO, Pordenone
- Mons. Corrado ROIATTI, Udine
- Mons. Guglielmo BIASUTTI, Udine
- Mons. Lidio PEGORARO, S. Osvaldo (UD)
- Mons. Pietro LONDERO, Udine
- Mons. Vittorio TONIUTTI, Gorizia
- Mons. Giovanni BUZZI, Udine
- Mons. Piero DAMIANI, Muggia (TS)
- Mons. Luigi CARRA, Trieste
- Mons. Angelo CRACINA, Cividale del Friuli (UD)
- Mons. Pietro ANTARES, Mortegliano (UD)
- Mons. Giuseppe PRADELLA, Tamai di Brugnera (PN)
- Mons. Giorgio VALE, Udine
- Mons. Luigi PARENTIN, Trieste
- Mons. Pio DELLA VALENTINA, Pordenone
- Mons. Arnaldo TOMADINI, Varmo (UD)
- Mons. Francesco MOCCHIUTTI, Santa Maria la Longa (UD)
- Mons. Aldo FIORIN, Venezia
- Mons. Ermenegildo FUSARO, Venezia
- Mons. Giovanni Battista COMPAGNO, Udine
- Mons. Carlo FERINO, Pignano di Ragogna (UD)
- Mons. Vittorio MAURO, Pordenone
- Mons. Silvano PIANI, Lucinico (GO)
- Mons. Dott. Ignacio BARREIRO CARAMBULA, U.S.A.
- Mons. Dott. Ernesto ZANIN, Udine
- Don Fiorello PANTANALI, Dignano al Tagliamento (UD)
- Don Giuseppe ISOLA, Udine
- Don Luigi BAIUTTI, S. Margherita (UD)
- Don Luigi PESSOT, Pordenone
- Don Federico BIDINOST, Nave (PN)
- Don Alessandro NIMIS, Sedrano (PN)
- Don Erino D'AGOSTINI, S. Marizza (UD)
- Don Carlo CAUTERO, Madonna di Buia (UD)
- Don Olivo BERNARDIS, Udine
- Don Valentino FABBRO, S. Vito di Fagagna (UD)
- Don Antonio MARCOLINI, Bonzicco di Dignano al Tagl.to (UD)
- Don Marcello BELLINA, Venzone (UD)
- Don Giuseppe PACE, Torino
- Don Giacinto GOBBO, Gradiscutta di Varmo (UD)
- Padre Pof. Cornelio FABRO, Roma
- Don Giovanni COSSIO, Mortegliano (UD)
- Don Redento GOVETTO, Udine
- Don Luigi COZZI, Solimbergo (PN)
- Don Mario TAVANO, San Vito di Fagagna (UD)
- Don Rodolfo TONCETTI, Toppo (PN)
- Don Prof. Dario COMPOSTA, Roma
- Don Ivo CISAR SPADON, Pordenone
- Don Luigi TURCO, Udine
- Don Antonio LOTTI, Corona di Mariano del Friuli (GO)
- Don Giovanni ZEARO, Gemona del Friuli (UD)
- Don Giuseppe IACULIN, Udine
- Padre Tito S. CENTI, O. P., Firenze
- Don Ovidio RIDOLFI, Gradisca di Spilimbergo (PN)
- Don Raimondo DI GIUSTO, Udine
- Don Giorgio MAFFEI, Rimini
- Don Alcide PICCOLI, Udine
- Don Dott. Giacinto MARCHIOL, Gemona del Friuli (UD)
- Don Vittorino TISSINO, S. Daniele del Friuli (UD)
- Don Prof. Giancarlo MANARA, Roma
- Don Vittorino ZANETTE, Pordenone
- Don Dott. Bernardino DEL COL, Pordenone
- Don Prof. Ennio INNOCENTI, Roma
- Don Rino LAVARONI, Remanzacco (UD)
- Don Adolfo COMELLO, Udine
- Avv. Remo Renato PETITTO, Roma
- Prof. Emanuele SAMEK LODOVICI, Milano
- Sig. Arturo BELLINI, Caorle (VE)
- Sig. Enzo CREVATIN, Trieste
- Prof. Giuseppe PRADELLA, Pordenone
- Prof. Carlo PARRI, Firenze
- Sig. Giovanni ASPRENO, Milano
- Prof. Giovanni AMBROSETTI, Verona
- Sig.ra Paola D'AGOSTINO AMBROSINI SPINELLA, Roma
- Comm. Mario LUCCA, Risano (UD)
- Prof. Francesco ANELLI, Venezia
- Dott.ssa Anna BELFIORI, Roma
- Gen. Aristide VESCOVO, Udine
- Co. Dott. Gianfranco D'ATTIMIS MANIAGO, Buttrio (UD)
- Prof. Paolo ZOLLI, Venezia
- Prof. Augusto DEL NOCE, Roma
- Sig. Guelfo MICHIELI, Codroipo (UD)
- Dott. Giacomo CADEL, Venezia
- Avv. Amelio DE LUCA, Bolzano
- Prof. Avv. Gabriele MOLTENI MASTAI FERRETTI, Milano
- Prof. Marino GENTILE, Padova
- Avv. Alfonso MARCHI, Pordenone
- Cav. Terenzio CHIANDETTI, Pasi di Prato (UD)
- Prof. Rolando BIASUTTI, Udine
- Dott.ssa Carla DE PAOLI, Novara
- Prof. Giustino NICOLETTI, Brescia
- Prof. Giuseppe VATTUONE, Roma
- Gen. Eusebio PALUMBO, Udine
- M.tro Davide PAGNUCCO, Novara
- Prof. Luigi BAGOLINI, Bologna
- Dott. Angelo GEATTI, Campofornido (UD)
- Sig. Giovanni MARCON fu Fulcio, Gosaldo (BL)
- Sig. Domenico CASTELLANO, Flaibano (UD)
- Sig.ra Teresa MATTIUSI, Flaibano (UD)
- Ing. Alberto RAVELLI, Povo (TN)
- Prof. Giuseppe FERRARI, Roma
- Sig.ra Lidia BALDI ved. ZOLLI, Venezia
- Avv. Carlo Francesco D'AGOSTINO, Osnago (LC)

- Prof. Giancarlo GIUROVICH, Udine
- Prof. Mauro d'EUFEMIA, Viterbo
- Prof. Tranquillo FERROLI, Udine
- Sig.ra Clara DANELUZZI, Venezia
- Prof. Aristide NARDONE, Francavilla al Mare (CH)
- Prof. Egone KLODIC, Cividale del Friuli (UD)
- Sig. Marcellino PIUSSI, Cussignacco (UD)
- M.a Elena COLLESAN, Spilimbergo (PN)
- Dott. Luigi WEISS, Venezia
- Prof. Sergio SARTI, Udine
- M.o Francesco MAURO, Pagnacco (UD)
- M.a Licia PAOLUCCI, Chieti
- Sig.a Mira AMBROSIC, Udine
- Rag. cap. Federico BULIANI, Tarvisio (UD)
- Prof. Giovanni MANERA, Medea Lomellina (PV)
- Ing. Renzo DANELUZZI, Venezia.
- Prof. Aldo Gastone MARCHI, Udine
- Dott. Augusto TOSELLI, Venezia
- Prof. Francesco GENTILE, Padova
- Dott. Juan Bms VALLET de GOYTISOLO, Madrid
- Dott. Gian Giacomo ZUCCHI, Trieste
- Sig.a Margherita PERES, Udine
- Avv. Franco MERLIN, Padova
- Prof. Francesco Saverio PERICOLI RIDOLFINI, Roma
- Dott. Carlo RICCIO COBUCCI, Pordenone
- Dott. Franco PASCHINI, Udine
- Prof. Aldo BORDIGNON, Rossano Veneto (VI)
- Prof. Mario FURLANUT, Ponte S. Nicolò (PD)
- Dott. Mario DELLA SAVIA, Udine
- Prof. Giuseppe ZUCCHI, Tarcento (UD)
- Prof. Avv. José Maria CASTÁN, Madrid
- M.a Maria Antonia RUMIERI ved. BRUNETTIN, Pordenone
- Prof.ssa Rita CALDERINI, Milano
- Sig. Luigino BIANCUZZI, Lauzacco di Pavia di Udine
- Prof.ssa Gigliola MARTINI DE FACCIO, Udine
- Prof. Corrado CAMIZZI, Parma
- Dott. Fausto BELFIORI, Roma
- Col. A. Romano ANGELINO, Villaorba di Basiliano (UD)
- Sig. Bruno ZAVAGNO, S. Martino al Tagliamento (PN)
- Prof. Francesco ZANETTIN, Galliera Veneta (PD)
- Dott. Mario GARANO, Mogliano Veneto (TV)
- Sig.ra Annalina GALASSO in FALCO-

- MER, Cesarolo di S. Michele al Tagliamento (VE)
- Dott. Renzo MOREALE, Cussignacco (Udine)
- Dott. Alberto LEMBO, Lonigo (Vicenza)
- Prof. Rodolfo de CHMIELEWSKY, Udine
- Ing. Nello BOER, Pordenone
- Dott. Mario COZZI, Udine
- Prof. Giuseppe GOISIS, Venezia
- Prof. Wolfgang WALDSTEIN - Salisburgo (Austria)
- Sig.ra Ornella CASTELLANO - Flaibano (Udine)
- Sig.ra Rosaria DI MARIA ved. SIMONELLA, Udine

---



---

## IN MEMORIAM DI JUAN FERNANDO SEGOVIA

L'8 maggio 2025 Iddio ha chiamato a sé Juan Fernando Segovia. Nato nel 1956, si laureò in in Giurisprudenza e in Storia. Fu ricercatore del CONICET a Buenos Aires. Fu professore all'Università di Cuyo e all'Università di Mendoza (Argentina). Direttore della rivista internazionale «Fuego y Raya», accademico della Real Academia de Jurisprudencia y Legislación del Regno di Spagna, è autore di diversi libri, fra i quali vanno ricordati almeno:

*Derechos humanos y constitucionalismo*, Madrid, Marcial Pons, 2004;

*La formación ideológica del peronismo*, Cordoba, Del Copista, 2005;

*Habermas y la democracia deliberativa*, Madrid, Marcial Pons, 2008;

*La ley natural en la teleraña de la razón. Ética, derecho y política en John Locke*, Madrid. Marcial Pons, 2014;

*Tolerancia religiosa y razón de Estado. De la Reforma protestante al constitucionalismo liberal*, Madrid, Dykinson, 2021;

*El dogma de la Realeza de Cristo. Quas primas de Pio XI entre la tradición y la apostasia*, Madrid, Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II, 2025.

Fu relatore in diversi convegni internazionali. Le sue relazioni furono apprezzate per la profondità della «lettura» delle questioni di volta in volta considerate, per la chiarezza espositiva e, soprattutto, per l'onestà intellettuale che lo portò a prendere posizione non allineandosi al pensiero unico contemporaneo.

Il suo ultimo lavoro, del quale abbiamo parlato nel precedente numero di «Instaurare» (n. 1/2025), può essere considerato il suo testamento spirituale e intellettuale. Juan Fernando Segovia, infatti, sostiene la necessità di riconoscere la regalità di Cristo, sia quella «interiore» (vale a dire quella che va instaurata nel cuore umano) sia quella sociale.

Un gruppo di amici ed estimatori, a livello internazionale, gli dedicò un volume di Studi in onore: *Experiencia, doctrinas políticas y derecho público: la lectura histórico-filosofica de Juan Fernando Segovia* (Madrid, Marcial Pons, 2023), nel quale è raccolta anche la sua Bibliografia completa.

---



---

## LIBRI RICEVUTI

J. ALVEAR TELLEZ, *Los nuevos derechos humanos: la ultima degradacion del hombre*, Madrid, Marcial Pons, 2025.

*Droit naturel et procédure*, a cura di Nicolas Hutten et Basile Mérand, Parigi, LexisNexis, 2025.

*La consumación de la secesión y el comienzo de la dependencia*, a cura di Miguel Ayuso e Camilo Noguera Pardo, Bogotá, Tirant humanidades, 2025.

# FATTI E QUESTIONI

## Una contraddizione macroscopica e una domanda

Alcuni quotidiani del 3 luglio (2025) hanno titolato loro articoli dedicati alla questione del fine vita: «Il servizio sanitario non può uccidere». Bene, verrebbe da dire. Come la mettiamo, però, con gli aborti procurati, praticati legalmente da decenni nelle strutture sanitarie pubbliche, da medici e da personale sanitario il cui stipendio è a carico delle Aziende sanitarie, e con l'utilizzo di strumenti e di farmaci di cui dispone il sistema sanitario?

## «Fine vita» e Costituzione

Il Cardinale Matteo Zuppi continua ad affermare (lo riferisce, per esempio, «La Verità» del 4 luglio 2025) che la Costituzione della Repubblica italiana è stata scritta con «inchiostro bellissimo». La maggioranza dei Costituzionalisti non si stanca di ripetere che quella italiana è «la Costituzione più bella del mondo» (non precisano mai, però, la base del loro giudizio, cioè da quale punto di vista la Costituzione può essere definita tale). Diversi cattolici sostengono tuttora che essa è addirittura una Costituzione cristiana (l'affermazione è ripetuta anche dopo le Sentenze della Corte costituzionale, in particolare dopo la Sentenza n. 334/1996, che afferma l'assoluta laicità della Repubblica italiana, prendendo atto che questa riconosce la diversità delle posizioni di coscienza e, quindi, non fissa il quadro di riferimento dei valori).

È proprio vero che chi non vuol vedere non vede!

La giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, pur essen-

do caduta talvolta in contraddizione rispetto alla sua sostanzialmente costante giurisprudenza precedente (cfr., per esempio, Sentenza n. 14/2023), è stata ferma nel sostenere il «diritto» all'autodeterminazione assoluta della volontà dell'individuo/cittadino (sulla questione è disponibile una monografia di un nostro collaboratore: cfr. R. DI MARCO, *Autodeterminazione e diritto*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017). In altre parole all'individuo/cittadino è riconosciuta l'assoluta disponibilità di se stesso: esso può, quindi, automutilarsi per finalità non terapeutiche (nonostante l'art. 5 Codice Civile); può assumere sostanze stupefacenti per finalità di comodo; può richiedere, versando nelle condizioni previste dalla Sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019, la pratica del suicidio assistito; e via dicendo.

Mentre scriviamo è in discussione al Parlamento il Disegno di legge sul fine vita. Questo Disegno di legge sarà discusso in Parlamento il 17 luglio 2025. Non si sa se sarà o meno approvato.

Quello che è certo e che va registrato è il fatto che le cosiddette «Sinistre» vi si oppongono, perché esso non consentirebbe all'individuo/cittadino un'autodeterminazione assoluta; non consentirebbe l'impiego e l'utilizzazione del personale in servizio [nelle Strutture pubbliche]; non consentirebbe l'uso delle strumentalizzazioni e dei farmaci di cui dispone a qualsiasi titolo il Sistema Sanitario Nazionale. A «staccare la spina», quindi, non può essere (nel caso il Disegno di legge venisse approvato così come esso è attualmente proposto) il personale di una Struttura pubblica. Non è dato sapere se queste limitazioni saranno mante-

nute nel caso il Disegno di legge venisse approvato e non è dato sapere se esse «resisteranno» a un eventuale esame di legittimità costituzionale.

Una seconda considerazione si impone. È stato scritto che la (prevista) disposizione che stabilisce che il «servizio sanitario non può uccidere» rappresenta un paletto che «fissa il male minore». A questa considerazione, cui si dedicherà subito un breve commento, si aggiunge una preoccupazione: si teme, infatti, che il paletto posto non sia sufficiente a limitare la pratica del suicidio assistito. Massimo Gandolfini e Carlo Tarallo, per esempio, (cfr. «La Verità» del 4 luglio 2025) sospettano, infatti, che la (eventuale) disposizione faccia la fine dell'art. 1 della Legge n. 194/1978, la quale, dopo aver riconosciuto il valore sociale della maternità e dopo aver dichiarato l'impegno a tutelare la vita umana dal suo concepimento ha consentito la pratica dell'aborto procurato di milioni di esseri umani (si dice che in Italia siano state soppresse sei milioni e mezzo di persone con questa pratica, fatta anche e soprattutto nelle strutture pubbliche e a carico del Sistema Sanitario Nazionale).

Spiace dover rilevare che gli autori citati ad esempio (come molti altri, a cominciare dal compianto Francesco D'Agostino [da non confondere con Carlo Francesco D'Agostino, *n. d. r.*]) non abbiano colto, a questo proposito, la *ratio* dell'art. 1 della Legge n. 194/1978. Questa norma, infatti, tutela la vita «a richiesta». In altre parole la garantisce se la madre «vuole» il figlio. Non la garantisce, anzi al contrario aiuta a sopprimerla, se la madre non lo vuole. Il valore sociale della maternità non è considerato un valore assoluto. Ratzinger direbbe «non negoziabile» e, perciò, indisponibile. È considerato

un valore opzionale. Vale a dire è valore per chi lo considera tale; valore, infatti, non è per chi non lo considera tale.

Tornando al Disegno di legge sul suicidio assistito in discussione al Parlamento italiano, dobbiamo dissentire da tutti coloro che ritengono che le cosiddette «Destre» abbiano fatto un buon lavoro: il male minore è male. In quanto male non può essere legittimato.

Bisogna avere l'onestà intellettuale e il coraggio morale di dire che è inaccettabile razionalmente l'impostazione di fondo della Costituzione italiana, la quale consente (e impone) Sentenze della Corte costituzionale come la citata Sentenza n. 242/2019.

### **La perseveranza diabolica della Pontificia Accademia per la Vita**

La nomina di mons. Pegoraro a Presidente della Pontificia Accademia per la Vita (in sostituzione di mons. Paglia) da parte di Leone XIV sembra non abbia favorito l'auspicato cambiamento dell'errata strategia adottata da tempo dalla medesima Accademia.

«La Repubblica» dei primi giorni di luglio (2025) ha pubblicato un'intervista all'attuale Presidente della Pontificia Accademia per la Vita nel corso della quale mons. Pegoraro ha dichiarato sì che il suicidio assistito è una sconfitta per tutti ma ha dichiarato altresì di essere disponibile a «mediazioni», ritenute necessarie in una società pluralista.

A nostro avviso, l'invocazione del pluralismo su questioni di principio o, se si vuole, sui cosiddetti «valori non negoziabili» (per usare un'espressione cara a Benedetto XVI), è fuori posto. Il pluralismo, infatti, non può legittimare la legalizzazione del male. La «mediazione» della e nella società pluralista è talvolta opportuna e moralmente

lecita (in taluni casi doverosa) solamente sulle questioni opinabili, su quelle questioni cioè che non investono i principi. Prima mons. Paglia e ora mons. Pegoraro sembrano, invece, rendere tutto opinabile (anche il valore della vita). Sulla base di un relativismo (di fatto) assoluto sono disponibili per compromessi non praticabili legittimamente dagli uomini e tanto meno dai cristiani. Il «suicidio assistito» (come l'eutanasia) non è un diritto. Tale non diventa nemmeno se codificato, nemmeno se «riconosciuto» dalle Costituzioni, nemmeno se «mediato».

La «strategia del compromesso» è una strategia perdente. Essa porta necessariamente a cedimenti su questioni essenziali, sulle quali è doveroso (moralmente) essere irremovibili. Non per affermare opinioni ma per difendere e affermare l'ordine naturale delle «cose», che non è nella disponibilità di alcuno.

I cattolici del nostro tempo non intendono né testimoniare né combattere. Sono sconfitti dall'adozione del metodo del continuo compromesso che li porta alla convinzione di essere vincitori anche quando sono perdenti.

### **Gesuiti e liberalismo istituzionale**

L'affermazione incuriosisce. Forse potrebbe anche preoccupare. Padre Antonino Spadaro, S. J., già Direttore de «La Civiltà Cattolica» e persona di fiducia di Papa Bergoglio, critica Trump perché – a suo avviso –, anziché governare, dirige. Dove sta la curiosità? Nel fatto che l'affermazione di padre Spadaro sembra dettata dalla dottrina politica di Montesquieu: governare, secondo questa dottrina, non sarebbe dirigere ma semplicemente eseguire. Padre Spadaro sembra non tener conto, innanzitutto, che gli U. S. A. sono una

Repubblica federale presidenziale; sembra non considerare, poi, che anche in Europa (e anche da parte degli Stati che nominalmente dichiarano di condividere la dottrina politica di Montesquieu) l'Esecutivo non si limita ad applicare e a far rispettare le deliberazioni (leggi) del Parlamento. L'Esecutivo «dirige» non solo perché ha poteri di decretazione (d'urgenza) ma anche perché indirizza, di fatto, lo stesso Parlamento. Il Governo, quindi, dirige come dice l'etimologia del suo nome. La critica che padre Spadaro fa a Trump rivela la dipendenza di molti Gesuiti del nostro tempo dalla dottrina liberale. Per questo essa preoccupa. Il problema non sono le forme ma i contenuti. Certamente le forme hanno un peso (e, a nostro avviso, Trump farebbe bene, a questo proposito, a considerare attentamente la questione). Quello che conta, però, è il perseguimento del bene comune di difficile ricerca ovunque ma in modo particolare negli U. S. A., dove la politica è politologia. La politologia, esportata in molti Paesi dell'Occidente, è la negazione della ricerca del bene comune.

## **RINGRAZIAMENTO**

Con animo grato ringraziamo coloro che si sono dimostrati generosi verso il nostro periodico, facendosi sostenitori delle sue attività.

Pubblichiamo le iniziali del loro nome e cognome, la Provincia di residenza e l'importo inviatoci. Le offerte riportate sono quelle inviateci dopo l'uscita dell'ultimo numero di *Instaurare*.

Sig. L. A. R. (Vicenza) euro 100,00; prof. D. C. (Udine) euro 1000,00; dott. ssa L. V. (Udine) euro 170,00.

Totale presente elenco: euro 1270,00.

# IL MALE MINORE: PROFILI MORALI E POLITICI

di Danilo Castellano

## *Di che cosa parliamo?*

È opportuno precisare in premessa che la questione che dobbiamo considerare non riguarda una soluzione da prendere necessariamente, essendo consapevoli che essa non sarà soddisfacente. In altre parole essa non investe il problema della decisione da prendere sulla base di una valutazione e di un bilanciamento, operata – la decisione – perché presenta minori risultati negativi rispetto a molte altre possibili. In questo caso, infatti, il male è rappresentato dalla non piena realizzazione di un desiderio o delle finalità che, comunque, il soggetto agente si propone di conseguire o dalle conseguenze di un'opzione moralmente legittima anche se non ideale per il soggetto. In altre parole il male, in questo caso, sta in un difetto di risultato di una decisione legittima sul piano etico.

Il problema del male minore, poi, non va confuso, come inducono a ritenere e a fare le contemporanee dottrine nichilistiche, con una linea di azione che viola un'opzione fondamentale definita morale, ma fondata su una decisione soggettivistica o identitaria. La morale non dipende, infatti, dalle opzioni, nemmeno dalle opzioni diffuse e condivise. La morale, in altre parole, postula l'esistenza di principi etici da rispettare universalmente, vale a dire da parte di tutti, non dipendendo né da opzioni, né da convenzioni, né dalla

fede. È da escludere, quindi, che la sua validità dipenda dalla sola coerenza, attualmente espressa dal parametro che guida soprattutto le cosiddette scelte politiche corrette: questo parametro è regola per lo più convenzionale di diverse scienze, soprattutto di quelle operative. Questo parametro è valido solo se considerato interno a un sistema che può essere morale o legale. Il problema, però, è il fondamento del sistema, l'individuazione del suo punto archimedeo il quale può essere trovato solamente nell'ordine ontico delle «cose». Così, per esempio, può essere «politicamente corretta» la condanna di ogni guerra, anche di quella difensiva, per chi condivide (generalmente senza prove) la teoria della non-violenza ritenuta legittima – questa teoria – sulla base di un'errata identificazione fra forza e violenza. Un altro esempio può essere dato dai metodi usati per combattere il terrorismo. È diffusa, infatti, l'opinione secondo la quale il terrorismo è un punto di vista esclusivamente ideologico. Le Brigate rosse della seconda metà del secolo scorso affermavano – coerentemente in presenza dell'erronea assunzione della validità del relativismo – che le istituzioni le combattevano sulla base degli stessi presupposti da esse assunti per il loro operare. Affermavano esplicitamente che qualora fossero riuscite a conquistare il potere i brigatisti rossi sarebbero stati definiti «eroi» al pari, per esempio, dei Carbonari del Risorgimento italiano, e che sarebbero stati considerati criminali gli appartenenti alle Forze dell'ordine che si opponevano loro.

Il relativismo morale, conseguenza necessaria di quel-

lo teorico, non può ammettere «principi»: esso è costretto a scambiarli con le semplici opzioni che in diritto vengono generalmente chiamate clausole generali dell'ordinamento. Ciò, però, sarebbe un ostacolo insormontabile per la stessa definizione di male. Il male, in questo caso, sarebbe a sua volta relativizzato al punto da eliminarlo. A questa conclusione conduce necessariamente ogni forma di storicismo assoluto (l'italiano Benedetto Croce diceva che Hegel era stato un genio, perché aveva eliminato la stessa possibilità del male).

Terza osservazione preliminare. Quando si parla della questione del male minore non si deve incorrere in un altro errore: le conseguenze dell'atto morale a duplice effetto, infatti, possono essere negative. Esse sono oggettivamente un male ma non investono la questione del «male minore», perché il male non viene scelto ma semplicemente subito. Si tratta, quindi, in questo caso di un'opzione esercitata scegliendo la possibilità di un bene anche se operata in presenza di dubbi circa il conseguimento effettivo del risultato positivo. A questo proposito va registrata una pluralità di Scuole etiche, diverse fra loro anche se non in conflitto fra loro. Esse, in sostanza, si riducono a tre: c'è – la cosa è nota – la Scuola del probabilismo, le cui dottrine sono condivise in particolare dai Gesuiti; c'è il magistero di sant'Alfonso Maria de' Liguori, detto del probamigliorismo; c'è, infine, la dottrina «legalistica», ovvero del tuziorismo, condivisa da Pascal. Tutte queste Scuole – insistiamo – non insegna-

no la legittimità della scelta del male, nemmeno del male minore. Al contrario esse impongono la scelta del bene anche se questa opzione può comportare come conseguenza indiretta e non voluta un male. Un medico chirurgo, per esempio, può essere combattuto nelle decisioni da prendere, vale a dire se procedere o meno a un intervento, perché esso potrebbe portare all'eliminazione della causa della malattia ma, per diverse ed imprevedibili ragioni, potrebbe portare anche alla morte del paziente. Che fare di fronte a questo dilemma?. La scelta dell'intervento, fatto per recuperare la salute (quindi, per il bene del paziente) va fatta sulla base dei suggerimenti delle Scuole appena citate: il probabilismo, il probamigliorismo, il tuziorismo. Non si tratta, quindi, di una scelta del male ma di una via per arrivare, sulla base di un'approfondita e il più possibile obiettiva valutazione operata in scienza e coscienza, a conseguire il bene del paziente. La scelta, quindi, è eticamente legittima.

## Il problema

La questione del «male minore» riguarda altre problematiche. Essa ruota intorno al quesito se sia lecito fare positivamente il male (anche se minore) per evitare un male maggiore o, addirittura, aspettandosi un bene. Mai, però, è lecito fare il male. Paolo VI, a questo proposito, è stato chiaro: «Non è lecito, neppure per ragioni gravissime, - insegnò papa Montini - fare il male, affinché ne venga un bene, cioè fare oggetto di un atto positivo di volontà ciò che è intrinsecamente disordine e quindi indegno della persona umana, anche se nell'intento di salvaguardare

o promuovere beni individuali, familiari o sociali» (*Humanae vitae*, n. 18). È vero che secondo l'opinione di un suo successore è stato affermato il contrario e, cioè, che «si deve scegliere il male minore». Lo ha detto papa Bergoglio, rispondendo a una domanda circa i criteri da osservare da parte dei cattolici degli Stati Uniti d'America nella elezione del Presidente di quel Paese, nel corso della conferenza stampa tenuta in aereo nel viaggio di ritorno da Singapore il 13 settembre 2024. L'opinione personale di papa Francesco non è né magistero solenne né magistero ordinario, mancando dei requisiti richiesti per considerare le affermazioni di un Papa «magistero della Chiesa».

Affermare che la scelta del «male minore» è un dovere, comporta il sovvertimento della legge suprema della morale, inscritta nel cuore dell'uomo. La legge suprema della morale, infatti, prescrive incondizionatamente di fare il bene e di evitare il male. Non prescrive di contenere il male, ma di evitarlo. La scelta del male minore come dovere è molto più grave della violazione della legge suprema della morale: la violazione, infatti, può essere atto di debolezza, ma comporta il riconoscimento della validità della legge violata, mentre il dovere della scelta del male minore comporta la sua evizione.

La questione riguarda l'essenza stessa della coscienza morale, propria di ogni essere umano, credente o ateo.

La questione investe anche le scelte politiche. È lecito, per esempio, al fine di combattere una dottrina perversa sostenere positivamente (vale a dire votare per) partiti che si ispirano a dottrine altrettanto perverse anche se la loro applicazione comporta

(o si ritiene, spesso erroneamente, che comporti) mali minori? È lecito moralmente per combattere il comunismo marx-leninista votare a favore di partiti liberal-radicali?. È lecito in occasione di *referenda* partecipare al voto e votare, per esempio, a favore dell'aborto procurato minimo, giustificando la scelta come dovere per evitare l'aborto procurato generalizzato? In altre parole è lecito moralmente consentire e praticare l'omicidio di uno o di pochi ritenendolo rimedio contro la strage generalizzata degli innocenti?

Sono domande alle quali è doveroso dare risposta prima di ogni decisione pratica.

Va osservato che quasi sempre la scelta del male minore evita solo provvisoriamente i mali che ci si propone di evitare operando secondo questo criterio. In Italia, per esempio, subito dopo la seconda guerra mondiale è stata approvata la Costituzione della Repubblica. Il suo testo non fu (e non è) conforme agli imperativi del diritto naturale classico e al magistero della Chiesa cattolica. La Costituzione fu approvata (entusiasticamente) anche dai deputati eletti alla Costituente con il voto dei cattolici. La sua applicazione, sia pure graduale nel tempo, comportò il riconoscimento della legittimità di molte leggi ordinarie contrarie all'ordine naturale delle «cose» e, perciò, ingiuste: divorzio, aborto procurato, suicidio assistito e via dicendo. Per evitare l'affermazione del comunismo si accolse l'ideologia che, coerentemente sviluppata, porta a questi «nuovi diritti». Ora, domandiamoci: è più grave la soppressione del diritto di proprietà privata o l'omicidio legalizzato dell'innocente? Intendiamoci: sono mali entrambi. Sembrano,

(segue da pag. 9)

però, maggiormente gravi i mali legalizzati applicando l'ideologia liberale e radicale rispetto a quelli proposti e, talvolta, recepiti negli ordinamenti in seguito all'applicazione dell'ideologia marxista. Coloro che, in Italia, hanno scelto il male minore nell'immediato secondo dopoguerra si sono trovati, dunque, nei decenni successivi di fronte a mali diversi rispetto a quelli che si proposero di evitare ma loro maggiori a causa della loro scelta. La scelta del male comporta mali. San Paolo ammonì i cristiani – l'insegnamento vale per tutti e per ogni tempo – a vincere il male con il bene (*Romani*, 12, 21). Le attese sperate del bene derivano solamente dal bene, non da calcoli umani machiavellici che portano a considerare la scelta del male minore come dovere.

Il male, pertanto, - ogni forma di male - maggiore o minore, può essere solamente subito, non causato, non scelto e non praticato.

L'affermazione ci porta a considerare un terzo aspetto legato alla problematica del «male minore». Si tratta di un aspetto rilevante sotto due profili: uno attivo, il quale riguarda sia (e innanzitutto) il legislatore, sia chi, successivamente, esercita la facoltà concessa; uno passivo, il quale riguarda i destinatari delle norme. Il problema può essere sintetizzato con le seguenti domande: quale atteggiamento tenere di fronte a una legge ingiusta? Essa conserva aspetti di giuridicità che, in quanto tali, impongono il suo rispetto? La legge ingiusta va conservata o abrogata anche ricorrendo a procedure discutibili e a metodi censurabili? Il «male minore» è dato dalla legge che viene conservata o è conseguenza, in questo caso, della sua abrogazione?

La questione è complessa e, talvolta, di difficile soluzione. Qui sarà considerata per cenni e per tesi.

Per quel che riguarda il legislatore va osservato, innanzitutto, che esso porta la piena responsabilità morale degli effetti della legge ingiusta. Per quel che riguarda il soggetto che esercita la facoltà concessa da una legge ingiusta si deve registrare la sua responsabilità nel caso esso opti per l'esercizio della facoltà concessagli.

Va osservato, poi, che una legge ingiusta può essere approvata anche con finalità buone. Per esempio, nel vigente ordinamento della Repubblica italiana c'è una norma che consente il parto in incognito. Il D. P. R. n. 396/2000 consente, infatti, alla madre di partorire senza essere nominata nell'atto di nascita del figlio. Questa opzione la libera da ogni obbligazione verso il figlio. Questa norma è stata approvata per cercare di evitare che la madre ricorra all'aborto procurato (finalità buona della legge). La norma, però, rivendica arbitrariamente un potere antiggiuridico: nessuno, infatti, può mettere nel nulla le obbligazioni naturali contratte (questo è l'aspetto negativo della norma *de quo*, intaccando essa, ove applicata, i diritti del soggetto appena nato e favorendo la formazione e la diffusione di convincimenti secondo i quali ciò che è permesso dalle norme è bene).

La questione del «male minore», in questo caso, si impone alla considerazione come alternativa tra la facoltativa inadempienza delle obbligazioni naturali contratte, nonché la *iniuria* ai diritti di un soggetto verso il quale i genitori (in particolare la madre) hanno doveri che non vengono adempiuti, e il diritto alla vita del nascituro.

Trattasi, però, di una facoltà concessa alla madre, non di una prescrizione e, pertanto, il male non è imposto, ma solamente tollerato. In presenza di talune circostanze la norma ingiusta, quindi, può essere conservata.

Diverso è il caso di una legge essenzialmente iniqua come quella che consente l'aborto procurato (in Italia la n. 194/1978) o che lo impone, come avveniva in Cina fino a qualche anno fa, in presenza dell'attesa di figli dopo il primo. È chiaro che, in questo secondo caso, oltre al rifiuto di osservare una norma che impone di fare il male positivamente, essa va abrogata. Non ci sono giustificazioni per conservarla, nemmeno se essa comportasse il sacrificio della vita della madre che si rifiuti di adempiere alla prescrizione dello Stato. Il «male minore» nel caso *de quo* non legittima opzioni diverse. Non è il caso di soffermarsi su altre considerazioni al riguardo, pur avendo esse un certo rilievo per la questione considerata.

Riassumendo in modo schematico, si può dire che di fronte a una legge ingiusta vanno considerate almeno due «cose»: 1) se la legge ingiusta conserva alcuni aspetti di giuridicità. In questo caso essa può essere conservata; 2) se la legge è intrinsecamente e totalmente iniqua. In questo caso essa va abrogata senza esitazioni. Non è lecito, infatti, parlare in questo caso di «male minore».

## Conclusioni

I diversi problemi, presentati molto brevemente, richiedono ovviamente approfondimenti: la questione del «male minore» è articolata e complessa, investendo essa simultaneamente sia questioni strettamente morali, sia questioni politiche, sia questioni giuridiche.

# A CINQUANT'ANNI DAL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA

Cinquanta anni fa entrò in vigore il cosiddetto «nuovo diritto di famiglia». Con la Legge n. 151 del 19 maggio 1975, infatti, il Parlamento approvò la nuova normativa che «rivoluzionò» quella del Codice Civile del 1942. La Legge n. 151/1975 entrò in vigore il 20 settembre 1975.

La riforma – è bene ricordarlo – fu avviata e approvata dopo l'entrata in vigore della Legge n. 898/1970 (la cosiddetta «legge del divorzio»), confermata con referendum del 1974. Essa registrava un cambiamento di mentalità dovuto alla nuova cultura dell'immediato secondo dopoguerra (influsso dell'americanismo), recepito un quarto di secolo prima nella Costituzione repubblicana. La stessa Chiesa (deve intendersi: la gerarchia cattolica e la cristianità italiana) in occasione del referendum sul divorzio rivelò questo cambiamento: una parte, infatti, si pronunciò apertamente per il suo mantenimento. Si disse, allora, - era uno slogan socialdemocratico, dovuto al liberalismo, condiviso anche dalla maggioranza della Democrazia cristiana – che tutti dovevano essere liberi di rimanere uniti. Il matrimonio, così, veniva a dipendere dalla volontà soggettiva dei contraenti. Non nel senso che esso non richiedesse la libertà per contrarlo e nel contrarlo, bensì nel senso che la sua natura e la sua durata erano lasciate all'arbitrio di chi lo contraeva.

La Costituzione repubblicana aveva stabilito il diritto all'autodeterminazione (quasi assoluta) della volontà del soggetto e l'eguaglianza illuministica. Per quel che riguarda la famiglia stabili che essa era «naturale» (affermazione che suscitò la sorpresa e la reazione di chi – Calamandrei, per esempio,

- riteneva positivisticamente che il diritto (scambiato con e ridotto alla legislazione) non è conciliabile con la natura delle «cose») ma che essa non era basata sul matrimonio indissolubile. Ci fu, a questo proposito, un patteggiamento dei democristiani con il Partito comunista: i comunisti avrebbero votato a favore del recepimento dei Patti lateranensi nella Legge fondamentale della Repubblica italiana (in realtà del solo sistema pattizio per le eventuali revisioni del Concordato del 1929) e i democristiani avrebbero favorito la cancellazione dell'aggettivo «indissolubile» relativo al matrimonio, inserito nel testo dell'articolo del Progetto di Costituzione relativo alla famiglia e al matrimonio. Più di trenta deputati democristiani, eletti all'Assemblea costituente, furono assenti in occasione della votazione dell'attuale art. 29 Cost.. Dunque, la «naturalità» della famiglia (intesa come ordine naturale della stessa) veniva almeno virtualmente intaccata: il matrimonio avrebbe potuto avere dopo l'entrata in vigore della Costituzione la natura stabilita dalla legge positiva. Togliatti vide più lontano di molti altri: egli accettò il patteggiamento, consapevole che nel corso degli anni l'evoluzione della mentalità e della legislazione avrebbe favorito ogni riforma in senso liberale (sembra, questa, un'affermazione contraddittoria in quanto riferita ai comunisti, ma contraddittoria non è).

Queste «cose» vanno ricordate per comprendere che la Costituzione repubblicana non riconosce il diritto naturale classico e, pertanto, nemmeno la natura del matrimonio come *coniunctio maris et feminae, et consortium omnis vitae* (D. 23. 2. 1 Mod. I reg. 180), come definito saggiamente dal

giurista «pagano» Modestino.

È, questo, un primo punto fermo che va considerato parlando del «nuovo diritto di famiglia», introdotto nell'ordinamento giuridico italiano con la riforma del 1975.

Va osservato, poi, che la Costituzione agli artt. 29, 30, 31, introduce significative prescrizioni a questo proposito. È vero che l'ambiguità del linguaggio può aver favorito e tuttora continua a favorire illusioni. Le affermazioni, però, vanno lette nel contesto del testo costituzionale e soprattutto alla luce del suo ritenuto fondamento: il lavoro e la sovranità (popolare). Perciò le ambiguità diventano prescrizioni inequivocabili, anche se inequivocabili entro una teoria ideologica ovvero entro il «sistema» costituzionale italiano.

L'art. 29 Cost. stabilisce che il «matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi», anche se aggiunge che la legge stabilisce limiti a garanzia dell'unità familiare. Un allora giovane studioso osservò che «in una società di soli due membri, qual è il matrimonio, la diarchia equivale semplicemente all'anarchia» [F. MARINO, *La disgregazione della famiglia. Appunti sulla Riforma e sulla sua applicazione (Legge 19 maggio 1975, n. 151, in Questione cattolica e questione democristiana, Padova, Cedam, 1987, p. 214]*. L'osservazione è fondata e appare ancora più fondata a cinquant'anni da quella riforma e alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale.

L'art. 30 Cost. considera, fra l'altro, la questione dei figli naturali e (implicitamente) dei figli legittimi, aprendo a una sostanziale parificazione, la quale ha portato (in applicazione della Legge n.

(segue a pag.12)

(segue da pag. 11)

151/1975) al riconoscimento dei figli adulterini e all'equiparazione della filiazione naturale a quella legittima. Ciò ha richiesto, a monte, un modello di famiglia non naturale e, a valle, - lo osservò, per esempio, Santoro Passarelli - a scambiare la famiglia legittima con quella «naturale» o, meglio, con la non-famiglia naturalistica.

L'art. 31 Cost. dichiara di proteggere la maternità. Deve ritenersi quella «voluta», avendo la Corte costituzionale dichiarato la legittimità della Legge n. 194/1978 (cioè quella che legalizza l'aborto procurato).

Gli articoli costituzionali citati manifestano indubbiamente cautele linguistico-concettuali, proprie della cultura della metà del secolo scorso. Essi, in altre parole, rivelano il condizionamento della cultura del tempo. Nella sostanza, però, sono assai innovativi e le loro prescrizioni sono state recepite dalla Legge n. 151/1975.

Innanzitutto va osservato che l'art. 29 Cost. apre alla eliminazione del necessario principio formale della famiglia, richiesto come *condicio sine qua non* da ogni società. Una società, infatti, senza principio formale non è tale. Per quel che attiene alla famiglia si sarebbe potuto stabilire, al fine di salvare il suo principio formale, anche il matriarcato. Invece si è preferito accogliere un'uguaglianza dissolutrice, L'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi pone seri problemi per la soluzione dei quali il legislatore del 1975 ha fatto ricorso al giudice, cioè all'intervento dello Stato. Persino Alberto Trabucchi, un giurista non sospettabile di posizioni anti-costituzionali, ha osservato che l'accento sulla parità (ovviamente, a nostro avviso, soprattutto su quella giuridica) ha favorito l'instaurazione di un regime familiare impossibile;

dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 «ne è venuto fuori un sistema [...] non facile di governo a due» [cfr. A. TRABUCCHI, *Istituzioni di Diritto civile*, Padova, Cedam, 1975 (XXI ed.), p. 281]. Trabucchi ha ricordato opportunamente che ogni governo a due postula una soluzione. Per i due Consoli dell'antica Roma, per esempio, era stato individuato il criterio o dell'alternativa nel tempo o della diversità delle funzioni o dell'applicazione di una riserva di voto.

Non è questo il solo problema.

Si è detto che la famiglia come regolamentata dal Codice Civile del 1942 era una famiglia «fascista». Il codice Civile del 1942 accoglie talune indicazioni del regime, ma non può essere definito obiettivamente «fascista». Si è detto, inoltre, che essa era autoritaria e gerarchica. Sono, queste, affermazioni del peggiore femminismo, dottrina che, coerentemente applicata, porta alla distruzione di ogni modello di famiglia.

Non si è considerato, poi, che il combinato disposto della Legge n. 898/1970, della Legge n. 151/1975, degli effetti della giurisprudenza della Corte costituzionale (a cominciare da quella della seconda metà degli anni '60, quando la Corte sentenziò che la punizione dell'adulterio era da ritenersi illegittima costituzionalmente) hanno favorito le peggiori pretese e resa disordinata la società familiare.

Sulla questione ritorneremo per un'ampia riflessione che ogni italiano dovrebbe personalmente fare.

Quello, comunque, che va rilevato è il fatto che la pessima riforma del diritto di famiglia del 1975 ha contribuito e tuttora contribuisce alla sua disgregazione.

d. m.

## RICORDO DI PADRE CORNELIO FABRO A TRENT'ANNI DALLA MORTE

Il 4 maggio di trent'anni fa moriva a Roma padre Cornelio Fabro, uno dei maggiori pensatori del nostro tempo e, forse, di tutti i tempi.

In occasione dell'anniversario della morte si è tenuto il 3 maggio nell'auditorium di Santa Croce al Flaminio a Roma un convegno che ha visto la partecipazione di un attento pubblico. Relatori sono stati il prof. padre Gianluca Trombini dell'Istituto del Verbo Incarnato, curatore delle *Opere complete* di Cornelio Fabro, e il prof. Danilo Castellano.

Il 16 maggio, poi, a Talmassons (Udine), Comune di nascita di Cornelio Fabro, si è tenuto un incontro sul problema di Dio nel suo pensiero. La partecipazione è stata numerosa. Hanno parlato il prof. padre Andres Ibañez dell'Istituto del Verbo Incarnato, il dott. don Samuele Cecotti e il prof. Giovanni Turco.

La rivista «Studi Cattolici» di Milano (maggio 2025), infine, gli ha dedicato un numero speciale con contributi di Andrea Colombo, Danilo Castellano, Rosa Goglia e Gianluca Trombini.

**La «buona battaglia»  
è un dovere.**

**Associati ad essa.  
Sostienila.**

**Incomincia  
col diffondere  
le «buone letture»,  
armi necessarie  
per il combattimento  
spirituale e  
intellettuale.**

## TERZO CICLO DI SEMINARI SU «ETICA POLITICA»

Il 17 maggio c. a. si è concluso a Padova il Terzo Ciclo di incontri sull'Etica Politica, organizzato dalla FIDAPA della Città del Santo e dal nostro periodico.

Dopo la trattazione della natura e del fine della Politica (I Ciclo) e dell'analisi delle principali teorie politiche contemporanee (II Ciclo), il III Ciclo ha avuto per temi – com'è noto – questioni giuridiche rilevanti del nostro tempo. Sono stati trattati, infatti, i seguenti argomenti: Giustizia e legalità (prof. Castellano), Costituzione, diritto, diritti (prof. Castellano), Autodeterminazione e diritto (avv. Di Marco), I «nuovi diritti» (avv. Di Marco), Realismo giuridico, effettività legale, utopie contemporanee (prof. Castellano).

I partecipanti hanno dimostrato notevole interesse per le questioni trattate e la partecipazione è stata costante.

Il primo dovere della carità non consiste nella tolleranza delle convinzioni erronee, per quanto sincere esse siano, né nella indifferenza teorica o pratica per l'errore o per il vizio in cui vediamo immersi i nostri fratelli, ma nello zelo per il loro miglioramento intellettuale e morale, non meno che per il loro benessere materiale.

**san Pio X**

## Preghiera del giurista di Pio XII

O Dio grande e onnipotente, da cui tutte le cose, come dalla loro fonte naturale, soavemente e ordinatamente emanano, accogli benignamente noi qui prostrati, che coltivando e professando la scienza del diritto, sperimentiamo in modo speciale il bisogno del tuo aiuto per seguire sempre quella retta via, ove ad ognuno si attribuisce ciò che è suo, senza deviazioni ed errori.

Illumina i nostri deboli occhi, affinché in ogni momento e in ogni caso, sappiamo riconoscere ciò che è giusto; dà alla nostra intelligenza la penetrazione necessaria per poter scorgere in tutte le cose l'orma della tua santissima volontà; e fa che non veniamo mai meno nell'applicarla, alle norme che debbono regolare l'attività personale degli uomini, il cammino della società e l'armonico concerto delle nazioni.

Ci assista in modo particolare la virtù della tua grazia, quando dobbiamo solennemente decidere in tuo nome ed in quello della umana società, acciocché il bene riceva il meritato premio e la malvagità il giusto castigo.

Se come giuristi vogliamo pubblicamente ricono-

scere in te il principio e la fonte di ogni diritto, prima e al di sopra di ogni volontà puramente umana o di ogni ordinamento sociale, come cristiani professiamo la intima relazione e dipendenza tra il diritto e la morale, tra il diritto e la religione, e come figli della Chiesa ammettiamo ed accettiamo il suo supremo magistero e la pienezza dei suoi sacri diritti.

Signore! In questo secolo tormentato, che sembra avanzare nei sentieri della storia come un cieco, che non sa ove porre il piede per sentirsi sicuro, ma che pur anela alla luce e alla vita; ricorriamo a te pieni di fiducia ed imploriamo la forza di cooperare all'equilibrio, alla tranquillità e alla pace del mondo; lavorando alla diffusione del diritto e della giustizia; in guisa che, partendo dalle norme puramente umane, sappiamo salire ed elevarci sino a te, per ridiscendere poi con più ardente brama, che finalmente regni sulla terra la tua volontà e la tua legge, che regni tu stesso, o Signore, come trionfi e regni nel più alto dei cieli e regnerai sempre per tutti i secoli dei secoli. Così sia.

**Pio XII**

# UN APPUNTO SU DIRITTO E COSTITUZIONE

Il dibattito, nato in seguito al Disegno di legge sul «suicidio assistito» arrivato alle Camere per l'approvazione, ha posto sul tavolo diverse questioni. Alcune vecchie; altre nuove rispetto ai precedenti dibattiti e alle scelte legislative operate. In particolare il dibattito ha sollevato questioni circa la Costituzione. Le questioni costituzionali sollevate riguardano non solamente l'ermeneutica della Legge fondamentale della Repubblica italiana. Riguardano anche problemi che vanno oltre la sua interpretazione. Per esempio il problema se la Costituzione incontra limiti e limiti invalicabili. Non si tratta di un problema nuovo. Sulla questione si soffermò, infatti, - è solo un esempio - in occasione del dibattito sul Progetto generale di Costituzione Vittorio Emanuele Orlando in una seduta dell'Assemblea costituente del marzo 1947. Che lo abbia fatto, allora, Vittorio Emanuele Orlando è particolarmente significativo. Egli, infatti, era un giurista formatosi secondo la dogmatica giuridica egemone nelle Scuole della seconda metà dell'Ottocento. Quindi era un giuspositivista che avvertì, però, un problema che la dottrina giuspositivista non può risolvere e che costantemente riemerge.

Andiamo, però, per gradi.

Per quel che riguarda la questione ermeneutica della Costituzione si può rilevare che esistono Scuole diverse.

La prima è quella che si rifà alla dottrina liberal-radicalista. Essa sostiene che la Costituzione della Repubblica italiana «riconosce» come diritto fondamentale, più precisamente come il più fondamentale dei diritti, il diritto all'autodeterminazione della persona, *rectius* della sua volontà. Lo fa appellandosi in modo particolare agli artt. 2 e 3 Cost.: il primo riconosce e garantisce, infatti, i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge

la sua personalità; il secondo stabilisce che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

La seconda Scuola ermeneutica ha caparbiamente sostenuto (e diversi autori sostengono tuttora) che il verbo «riconosce» è dichiarazione - essa dice esplicita - del riconoscimento del diritto naturale classico. La Costituzione, pertanto, rinvierebbe al diritto (inteso classicamente come determinazione della giustizia), non essendo - il diritto -, secondo questa Scuola, prodotto della Costituzione. Era, questa, la tesi della maggioranza dell'ala destra della Democrazia cristiana e dei costituzionalisti che nelle Costituzioni e, in particolare, in quella italiana cercavano il diritto più che i diritti; questa tesi, com'è noto, è stata smentita dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, esplicitamente con una Sentenza della fine degli anni 70 del secolo scorso. È stata confutata anche da esponenti della Democrazia cristiana. Ciriaco De Mita, per esempio, quale Segretario nazionale del partito, sostenne che la Costituzione non codifica un ordine naturale e che, pertanto, essa non impone né diritti né valori: la Costituzione non è norma né impone norme a garanzia di particolari valori (lasciati all'opzione della persona); essa consente e prescrive un ordinamento giuridico «neutrale», rispettoso e garante di tutte le opzioni (limitate nel loro esercizio esclusivamente dall'ordine pubblico). L'on. Aldo Moro sostenne la stessa tesi allorché parlò di spirito liberale e democratico della Costituzione repubblicana (lo fece con particolare forza in occasione del progetto di revisione del Concordato). Il riconoscimento, prima, e l'imposizione, poi, del diritto naturale classico segnereb-

be un limite alla libertà del soggetto, ritenuto inaccettabile. La Costituzione, quindi, garantisce un metodo, non contenuti. Il diritto, perciò, sta nei «diritti», pluralisticamente intesi; sia nei diritti soggettivi (*facultates agendi ex norma agendi*) sia nei diritti umani dei quali non si è finora riusciti a dare una definizione condivisa.

C'è una terza Scuola ermeneutica, impostasi negli ultimi tempi: quella, appunto, ermeneutica, la quale sostiene che le disposizioni costituzionali sono il materiale per la costruzione delle disposizioni vere e proprie. La disposizione sarebbe data dall'interpretazione del giudice imposta attraverso la sentenza. Le sentenze, dunque, costituirebbero il diritto. Costituendolo, darebbero contenuto ai diritti costituzionali.

Sotto il profilo ermeneutico c'è un secondo aspetto da prendere in considerazione. La Costituzione quale Legge fondamentale della Repubblica italiana, deve essere «letta» per quello che dice, non per quello che si vorrebbe dicesse. Essa non è affatto fondata sull'ordine ontico, vale a dire sull'ordine naturale delle «cose». Il suo art. 1 afferma che la Repubblica italiana è fondata sul lavoro, non sul diritto. Il lavoro è attività, attività creatrice. Non è attività tesa a contemplare le «cose», a conoscere la loro natura. Il lavoro non porta al concetto della giustizia. Talvolta lo invoca. Lo invoca quasi sempre, però, in senso ideologico (quindi non invoca il concetto di giustizia, ma una sua definizione convenzionale). L'ideologia è la negazione della filosofia. La Costituzione, perciò, è «chiusa» alla comprensione del «dato», del «dato» giuridico. Come ha dimostrato la Corte costituzionale sin dalla seconda metà degli anni 60 del Novecento, la Costituzione è «aperta» al «dato sociologico». Tanto che si può dire che è la società regola della Costi-

tuzione, non la Costituzione regola della società. Questa impostazione e questa «lettura» della Legge fondamentale della Repubblica italiana porta al relativismo «giuridico». Non si tratta di un relativismo solamente soggettivo, cui approda la teoria secondo la quale tutte le pretese della persona sarebbero da considerare suoi diritti. Si tratta di un relativismo dei sistemi giuridici, cui necessariamente approdano coloro che si considerano scienziati dell'ordinamento, vale a dire semplici conoscitori degli ordinamenti positivi estranei, per definizione, a ogni problema fondativo. Per costoro la Costituzione rappresenterebbe la fonte del diritto, il canone di lettura dell'ordinamento giuridico, offrendo essa persino le regole di vita individuale e collettiva. Se la Costituzione, perciò, riconosce l'autodeterminazione come diritto nulla si può obiettare, nemmeno di fronte alla richiesta di suicidio assistito, la quale è invocata non quale diritto alla morte ma quale, appunto, diritto all'autodeterminazione soggettiva.

Alla luce di questa assunzione vanno evitate le questioni relative all'essenza della legge. Non vanno considerate, quindi, le questioni ritenute spregiativamente filosofiche (che pure emergono). Va preso atto semplicemente che la legge è un comando o una facoltà. Non necessariamente razionali, intendendo la razionalità in senso contemplativo. La razionalità accolta dal diritto positivo è semplicemente operativa. Non ci si deve porre nemmeno la domanda circa la natura della libertà. Essa va considerata come pura e semplice autodeterminazione del volere. Coloro che di fronte al Disegno di legge sul «suicidio assistito» obiettano che la sua approvazione porterebbe a una legge irrazionale, non considerano che – assurdamente – la razionalità è data dalla norma: nella modernità giuridica la razionalità non è regola della norma; al contrario la norma è regola della razionalità. Questo cano-

ne è stato accolto, in ultima analisi, anche dalla Costituzione italiana. Si è creduto di «nobilitarlo» ricorrendo alla dottrina del personalismo contemporaneo. La cosa è riconosciuta da insigni costituzionalisti. Paladin, per esempio, parlò di opzione personalistica come *ratio* dell'intero ordinamento costituzionale in vigore. Il personalismo contemporaneo, però, non afferma i diritti della persona intesa in senso classico (Severino Boezio). Al contrario garantisce alla persona la realizzazione delle sue pretese: divorzio, aborto procurato, cambiamento di sesso, misconoscimento facoltativo delle obbligazioni naturali ne sono la logica conseguenza. Queste pretese – non dimentichiamolo! – sono state ritenute tutte legittimamente costituzionali.

L'eventuale approvazione del «diritto» al «suicidio assistito» è un'assurdità per il senso comune, che si aggiunge a molte altre assurdità. La sua legalizzazione, però, è possibile non scavalcando la Costituzione, ma applicandola.

Ci rendiamo conto dell'ambiguità dei termini usati nel testo costituzionale: diritti umani, diritti fondamentali, diritti inviolabili e via dicendo. Sono termini ambivalenti, che vanno «letti» per il significato che essi assumono all'interno del testo.

La complessa questione non può essere adeguatamente considerata con un appunto. Essa meriterebbe un'analisi della definizione di diritto come offerta dalla Costituzione, la quale impone certamente limiti. I limiti che essa impone, però, sono principalmente limiti di non impedire. Del resto ciò è conforme alla natura del costituzionalismo che sin dall'origine ha rivendicato spazi, non diritti veri e propri; meglio ha ritenuto che il diritto fosse lo spazio entro il quale fare ciò che si vuole. L'evoluzione storica del costituzionalismo ha aggravato le cose, rendendo evidente la sua natura. Su ciò, però, sarà opportuno eventualmente tornare.

## AVE MARIS STELLA

*Ave, maris stella,  
Dei mater alma  
atque semper virgo,  
felix coeli porta!*

*Sumens illud Ave,  
Gabrielis ore,  
funda nos in pace,  
mutans Evæ nomen.*

*Solve vincla reis,  
profer lumen caecis,  
mala nostra pelle,  
bona cuncta posce.*

*Monstra te esse Matrem,  
sumat per te precem  
Qui, pro nobis natus,  
tulit esse tuus.*

*Virgo singularis,  
inter omnes mitis,  
nos, culpis solutos,  
mites fac et castos.*

*Vitam præsta puram,  
iter para tutum  
ut, videntes Jesum,  
semper collætetur.*

*Sit laus Deo Patri  
summo Christo decus  
Spiritus Sancto,  
Tribus honor unus.*

*Amen*

# LETTERE ALLA DIREZIONE

## Maometto sostituisce Marx?

Caro Direttore, non so se ha ragione Carl Schmitt, secondo il quale il nemico è indispensabile per avere l'amico. In altre parole per essere «amici» bisognerebbe avere un «nemico» comune.

Quello che è certo è che lo schema ha funzionato in passato. Per esempio, funzionò, a mio avviso, nell'immediato secondo dopoguerra allorché l'Occidente ebbe per nemico il comunismo. L'opposizione al comunismo compatì gli anti-comunisti. Così liberali, radicali, ex fascisti, cattolici e via dicendo si trovarono «uniti» nella comune opposizione a Marx, sia al Marx dell'URSS sia al Marx cinese.

L'opposizione, però, non è canone idoneo per costruire. È certamente canone idoneo per dominare. Così, nell'immediato secondo dopoguerra, si impose il liberalismo sia pure variamente declinato. I risultati sono: le riforme radicali, i «valori» condivisi, la libertà luciferina. Persino la Chiesa cattolica cadde nella trappola: essa, infatti, di fatto accettò ordinamenti a cominciare da quello costituzionale della Repubblica italiana, i quali consentirono e gradualmente imposero i «nuovi» diritti liberali, rappresentati dal «diritto» al divorzio, all'aborto procurato, al suicidio assistito, e via dicendo.

Ora il comunismo è crollato, anche se viviamo in tempi di collettivismo. Il comunismo, pertanto, non può essere presentato come il «nemico» comune. L'Occidente deve individuarne un altro. Nel momento presente è l'Islam. Maometto avrebbe sostituito Marx. L'Occidente, in questo momento, è chiamato – da destra e da sinistra, vale a dire da tutti – a combattere contro ciò che rappresenta un nemico per il liberalismo. Fa riflettere l'invito dell'on. Meloni a

essere «patrioti dell'Occidente». Questa sarebbe la strada da percorrere per conservare dottrine e prassi di vita instaurate nel mondo occidentale soprattutto negli ultimi 80 anni. Almeno a livello ordinamentale e con una progressiva diffusione di massa.

Certo, l'Islam è religione e regime ad un tempo da combattere (possibilmente con argomenti, non con le bombe e nemmeno invocando la sola identità sociologica). A me pare, però, che l'attuale opposizione ad esso dell'Occidente sia sostanzialmente strumentale; non «ideale».

È opportuno, anzi necessario, riflettere sulle nuove trappole verso le quali ci stiamo incamminando.

**Lettera firmata**

## Papa Bergoglio e la Messa in latino

Signor Direttore, il Papa non è tenuto, a mio avviso, a conformare le sue decisioni al parere dei Vescovi né, tanto meno, al parere dei fedeli. Può avere le sue ragioni per decidere in maniera difforme. Un esempio è offerto da Paolo VI il quale, in preparazione dell'«*Humanae vitae*», si attenne per scelta autonoma al parere della minoranza, non a quello della maggioranza dei consultati. Quindi anche Papa Francesco può aver avuto argomenti (fondati o infondati) per l'emanazione del «*Motu proprio Traditionis custodes*».

Quello che, a parer mio, «scandalizza» è il fatto che Papa Francesco abbia detto pubblicamente il falso. Secondo quanto documentato dall'americana Diane Montagna, infatti, l'esito della consultazione fatta fra i Vescovi

dalla Congregazione per la Dottrina della Fede prima della pubblicazione del «*Motu proprio Traditionis custodes*» avrebbe dato addirittura un risultato opposto a quello presentato come esito della consultazione medesima: la maggioranza dei Vescovi, infatti, avrebbe manifestato un'opinione favorevole al mantenimento in vigore del «*Motu proprio Summorum pontificum*» di Papa Ratzinger. E anche la maggioranza dei Vescovi contrari avrebbe consigliato di non prendere provvedimenti restrittivi i quali avrebbero «fatto più male che bene».

Le motivazioni del «*Motu proprio Traditionis custodes*» vanno evidentemente cercate non nelle ragioni pastorali ma «altrove». La giustificazione portata per l'emanazione del «*Motu proprio*» di Papa Bergoglio non corrisponde al vero. Ciò, spiace dirlo, non è un bell'esempio.

**Costantino Compagnon**

## INSTAURARE

**omnia in Christo**

periodico cattolico culturale religioso e civile  
fondato nel 1972

### Comitato scientifico

Miguel Ayuso, (+) Dario Composta,  
(+) Cornelio Fabro, Pietro Giuseppe Grasso,  
Félix Adolfo Lamas, (+) Francesco Saverio  
Pericoli Ridolfini, (+) Wolfgang Waldstein,  
(+) Paolo Zolli

**Direttore:** Danilo Castellano

**Responsabile:** Marco Attilio Calistri  
Direzione, redazione, amministrazione  
presso Editore  
Recapito postale:  
Casella postale n. 27 Udine Centro  
I - 33100 Udine (Italia)

E-mail: [instaurare@instaurare.org](mailto:instaurare@instaurare.org)

C.C. Postale n. 11262334

intestato a:

*Instaurare omnia in Christo* - Periodico  
Casella postale n. 27 Udine Centro  
I-33100 Udine (Italia)

Editore:

Comitato Iniziative ed Edizioni Cattoliche  
Via G. da Udine, 33 - 33100 Udine

Autorizzazione del Tribunale  
di Udine n. 297 del 22/3/1972

Stampa: Lito Immagine - Rodeano Alto